



**Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
della Provincia di Perugia**

LINEE GUIDA

“LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ex art. 268 CCII e segg.”

Commissione procedure concorsuali O.D.C.EC. di Perugia

Presidente: Enrica Capoccia

Redazione dell'elaborato a cura di Susanna Bugiardi

Organismo di composizione della crisi di Perugia e Spoleto

Referente: Massimiliano Piselli

Con la collaborazione del G.D. presso il Tribunale di Spoleto – Ufficio fallimentare

Dott.ssa Sara Trabalza

INDICE

1. PREMESSA
2. DISCIPLINA APPLICABILE
3. ACCESSO ALLA PROCEDURA -art. 268 CCII
 - a) APERTURA DELLA PROCEDURA senza beni
 - b) APERTURA DELLA PROCEDURA in assenza di beni del debitore e con presenza esclusiva di finanza esterna
4. CONCETTO DI FINANZA ESTERNA E GARANZIE DELL'ADEMPIMENTO DELL'OBLIGAZIONE ASSUNTA
5. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO NECESSARIA PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE
6. PRENOTAZIONE A DEBITO – SPESE A CARICO DELLO STATO
7. PROCEDURE FAMILIARI
8. DOMANDA DEL DEBITORE
9. ESECUZIONI PENDENTI
10. NOMINA DEL LIQUIDATORE
11. UNICITA' DEL COMPENSO DEL GESTORE E LIQUIDATORE
12. COMPENSO DEL LEGALE
13. CONFLITTO PREDEDUCIBILI - IPOTECARI
14. DURATA DELLA PROCEDURA
15. FORMAZIONE DEL PASSIVO – AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE TARDIVE
16. OPERATIVITA' DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE FONDIARIO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
17. IMPRENDITORE AGRICOLO E RICHIESTA DI ACCESSO ALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

1. PREMESSA

La liquidazione controllata costituisce un'evoluzione della liquidazione del patrimonio disciplinata dalla Legge 3/2012, di cui recepisce alcune elaborazioni emerse nella prassi applicativa.

Si tratta di una procedura a carattere esecutivo-satisfattivo, modellata sulla procedura maggiore (liquidazione giudiziale), con una disciplina semplificata, avuto riguardo alla considerazione per la quale, generalmente -ma non necessariamente se si pensa alle imprese agricole - ha per oggetto patrimoni (o più correttamente attivi concorsuali) di modesta entità.

Il richiamo alla liquidazione giudiziale emerge dalla Relazione Ministeriale illustrativa del D.L. 14/2019, in cui viene esplicitato che “la *liquidazione controllata* è *procedimento equivalente alla liquidazione giudiziale...*” e trova ulteriore conferma, sia nella collocazione della disciplina specifica nel capo IV del Titolo V, del CCII, sia nell'espresso rimando ad alcune norme della procedura maggiore contenuto nelle medesima.

Questo inquadramento sistematico è fondamentale per affrontare le problematiche sulle quali la giurisprudenza si è divisa ed in relazione alle quali le presenti Linee guida cercano di fornire indicazioni utili alle possibili soluzioni.

Si osserva, ancora, come il perimetro soggettivo di applicazione della liquidazione controllata presenti una declinazione negativa, in quanto tale procedura è riservata al consumatore, professionista, impresa minore, impresa agricola, start-up innovativa (D.L. n. 179/2012) e ad ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, esclusi gli enti pubblici (artt. 65 e 2, comma 1, lett. c), CCII).

Il Codice della Crisi delinea, quindi, un sistema chiuso che ricomprende, tuttavia, nella liquidazione, in via residuale, tutti coloro che non siano assoggettabili ad una procedura liquidatoria specificamente individuata.

Tali essendo i presupposti soggettivi di accesso, la liquidazione controllata risulta essere lo strumento di regolazione della crisi maggiormente utilizzata dal debitore sovraindebitato ed oggi ricorribile anche dal creditore, ma con criticità interpretative non ancora pienamente risolte.

Si è quindi ritenuto utile, senza pretesa di esaustività, fornire indicazioni operative ai professionisti del settore, al fine di favorire, per quanto possibile, uniformità di comportamenti e soluzioni specifiche, riportando – altresì – le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Spoleto in relazione ad alcune criticità emerse proprio nella prassi applicativa e muovendo dall'esame dei singoli articoli di interesse.

2. DISCIPLINA APPLICABILE

Come sopra evidenziato, la liquidazione controllata è una *editio minor* della procedura di liquidazione giudiziale, caratterizzata da una disciplina specifica che però non interviene espressamente su tutti gli aspetti di rilievo.

Si riscontrano, al riguardo, tre diverse modalità operative in relazione alle norme che regolano la procedura in esame:

- a) taluni aspetti risultano espressamente normati e non presentano alcuna lacuna: per questi, non sarà necessario fare ricorso ad eventuali interpretazioni analogiche, ancorché la fattispecie sia regolata con una disciplina più snella rispetto a quella della procedura maggiore;
- b) altri, non espressamente normati, vengono disciplinati i forza di rinvii espressi a norme specifiche della liquidazione giudiziale ovvero ad interi titoli del CCII: tali rinvii sono sempre formulati con la clausola di compatibilità che deve essere attentamente verificata; ciò si verifica, ad esempio, avuto riguardo all'art. 270, comma 5, che rende applicabili gli artt. 143, 150 e 151 CCII alla liquidazione controllata, sebbene il comma 2 dell'art. 143 CCII non possa reputarsi compatibile con la stessa; all'art. 271, comma 2, in punto di concorso di procedure, che fa richiamo agli artt. da 51 a 55 CCII, laddove le norme dedicate dagli artt. 54 e 55 alle misure protettive si reputano applicabili alle sole procedure maggiori;
- c) per altri ancora, occorre sopperire mediante il ricorso all'analogia legis, criterio interpretativo subordinato alla presenza di una lacuna normativa, che a sua volta facoltizza la applicazione della disciplina prevista per un istituto analogo per natura e funzione. Ad esempio: l'art. 272, comma 2, non prevede la autorizzazione al compimento degli atti previsti nel PdL ma solo l'approvazione del primo. Al riguardo, non si ritiene che si debba applicare analogicamente l'art. 213, comma 7 CCII, poiché la legge ha semplicemente previsto per la liquidazione controllata una disciplina più snella e meno appesantita.

3. ACCESSO ALLA PROCEDURA - art. 268 CCII

a) Apertura della procedura senza beni

Secondo il comma 1 dell'art. 268 CCII *“il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare, con ricorso all'autorità competente ai sensi dell'art. 27 comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”*.

Valorizzandosi il dato letterale della disposizione in commento potrebbe ritenersi inammissibile una procedura liquidatoria nella quali si rilevi l'assenza di "beni.

E proprio muovendo dal dato letterale, la giurisprudenza di merito si è divisa tra due orientamenti:

- il primo, contrario alla possibilità di accedere alla liquidazione controllata in mancanza di attivo, avuto riguardo al principio di economicità: secondo tale tesi, la finalità delle procedure concorsuali è quella di distribuire attivo tra i creditori, considerati anche i costi prededucibili che l'attività liquidatoria comporta. Pertanto, andrebbe negata l'apertura della liquidazione controllata in assenza di beni presenti e, altresì, di beni futuri ovvero nelle ipotesi in cui, anche in prospettiva, il realizzo sarebbe talmente esiguo da non coprire neppure le spese della procedura. Si reputa, infatti, come una soluzione differente sarebbe contraria ai principi di efficienza ed economicità che devono, in generale, ispirare le procedure esecutive;
- il secondo, favorevole alla possibilità di apertura della liquidazione controllata in mancanza di beni mobili o immobili, ma con la possibilità di includere nell'attivo i redditi futuri (Trib. Milano 12/01/2023; Trib. Perugia 31/07/2023, Tribunale di Mantova 9.2.2023, Tribunale di Bologna 3.7.2023 Tribunale di Forlì 20 Settembre 2023); al riguardo, va rilevato che già nella vigenza della precedente legge 3/2012, era stata ammessa la possibilità di sottoporre alla procedura di liquidazione del patrimonio, i redditi futuri di cui si poteva ritenere verosimile la percezione da parte del debitore (ad esempio, redditi da lavoro dipendente o da pensione).

Questi gli argomenti posti alla base della tesi ora citata:

- la liquidazione controllata risulta plasmata sullo schema della procedura maggiore, che, come noto, ammette l'apertura della liquidazione giudiziale anche in assenza di beni;
- la legittimazione del creditore, introdotta dall'art. 268, comma 2, CCII, ha mutato il quadro sistematico rendendo evidente che - al pari della liquidazione giudiziale - la liquidazione controllata possa essere aperta senza che il creditore sia tenuto ad indagare sulla consistenza patrimoniale del debitore, né tantomeno sulla possibilità di mettere a disposizione dei creditori quote di reddito attuali o future;
- l'eccezione di incapacienza, potendo essere sollevata ex art. 268, comma 3, CCII, solo su istanza del debitore persona fisica, confermerebbe che, in assenza della stessa, il tribunale sia tenuto ad aprire la liquidazione anche senza attivo da distribuire;
- l'art. 271 CCII, rubricato "concorso di procedure", consente al sovraindebitato, a carico del quale il creditore chiede l'apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l'istanza con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione del

consumatore o concordato minore), ma sempre ad iniziativa del debitore stesso, con la conseguenza che, ove detta facoltà non sia esercitata, debba procedersi alla apertura della liquidazione controllata, a prescindere dalla presenza di beni o redditi;

- l'art. 276, comma 1, CCII in tema di chiusura della procedura, rimanda all'articolo 233 CCII: quest'ultimo impone la chiusura *“quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali”*: ne deriva, allora, che una procedura di liquidazione controllata senza risorse per pagare le spese e, dunque, una liquidazione *“inefficiente”*, potrà essere chiusa per assenza di attivo, solo se prima è stata aperta.

Il Tribunale di Spoleto, fino all'entrata in vigore del c.d. correttivo *ter* (d.lgs. 136/2024) ha ritenuto di aderire a detto orientamento, ritenendo che la liquidazione controllata potesse essere aperta anche in assenza di beni, con soli redditi futuri (rappresentati da stipendi, pensioni), da destinare alla procedura per la parte eccedente quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare, ovvero anche in ipotesi di totale assenza di attivo.

Il d.lgs. 136/2024 ha modificato, tra l'altro, l'articolo 268 CCII stabilendo che *“se la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 134/2024, deve ritenersi come **non sia possibile** procedere alla apertura della procedura di liquidazione controllata della persona fisica:

- qualora non vi sia possibilità di acquisire attivo anche potenziale derivante da azioni giudiziarie;
- quando l'attivo realizzabile sia sufficiente solo a pagare le spese prededucibili.

In tali ipotesi, infatti, deve ritenersi, in coerenza con lo spirito della modifica, come verrebbe meno lo scopo della procedura che è quello di un pur minimo soddisfacimento del ceto creditorio.

Lo specifico riferimento al debitore persona fisica contenuto nella disposizione in esame suggerisce, in via interpretativa, come tale condizione non ricorra per le persone giuridiche, dovendosi ritenere, in tali casi, come la mancanza di attivo non precluda l'accesso alla liquidazione controllata.

Si ritiene, pertanto, come per la persona fisica che intenderebbe accedere alla procedura di liquidazione controllata, l'OCC dovrà verificare se sussista la possibilità di acquisire un attivo effettivo nell'arco temporale della procedura, in modo da consentire il soddisfacimento, anche parziale, del ceto creditorio; andrà, quindi, fornita una rappresentazione puntuale dei bisogni di

mantenimento del nucleo familiare del debitore, in modo da poter comprendere, sulla base della relazione allegata alla domanda, se sussista o meno attivo da distribuire ai creditori.

Va comunque rilevato che il debitore persona fisica che non disponga di alcun attivo da destinare ai creditori, o abbia un reddito inferiore al limite indicato dal comma 3 dell'articolo 283 CCII in presenza di particolari ragioni di meritevolezza, può fare ricorso all'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente : resta inteso come la preclusione di accesso alla liquidazione controllata in assenza di attivo non consenta di reputare automatico l'accesso alla esdebitazione dell'incapiente, procedura alla quale potrà accedersi solo laddove venga accertata la mancanza di frode, dolo, colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Va peraltro rilevato che il correttivo *ter* ha fornito una defezione di incapiente che è non solo la persona fisica che non sarebbe in grado di offrire ai creditori concorsuali alcuna utilità, (secondo la definizione del primo comma) ma anche colui che ha una eccedenza di reddito rispetto a quanto gli occorre per mantenere se stesso e la sua famiglia che non superi il parametro corrispondente fissato nel comma 2 e cioè l'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scale di equivalenza ISEE.

Pertanto per valutare se il sovraindebitato, in presenza di reddito, possa essere ritenuto incapiente occorrerà verificare che A sia inferiore o uguale a B determinati come segue:

Reddito annuo (-) Spese di produzione reddito (-) Spese di mantenimento
A

<=

Assegno sociale * 1,5 * Scala equivalenza ISEE
B

La modifica normativa comporta una potenziale sovrapposizione della liquidazione controllata ed esdebitazione dell'incapiente, istituti nettamente distinti nel previgente assetto normativo: l'interesse del debitore a ricorrere al beneficio dell'incapiente potrebbe comportare una compressione dei diritti costituzionalmente riconosciuto dei creditori: verrà pertanto valutata con grande attenzione la meritevolezza del debitore (intesa come assenza di colpa, grave, dolo o frode): sarà pertanto compito del gestore nominato analizzare la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni.

b) **Apertura della procedura in assenza di beni del debitore e con presenza esclusiva di finanza esterna**

Anche in relazione alla possibilità di aprire la liquidazione controllata in assenza di beni del debitore e con la esclusiva messa a disposizione di una somma di denaro da parte di terzi (c.d. "finanza esterna"), si sono sviluppati due orientamenti giurisprudenziali.

Il primo, contrario, si basa sulle seguenti considerazioni:

- l'apporto di finanza esterna trova spazio solo nelle procedure a carattere negoziale, diverse, pertanto dalla liquidazione controllata;
- la finanza esterna non è un bene del debitore, il quale solo risponde delle obbligazioni assunte con tutto il suo patrimonio (e con il suo patrimonio);
- ove si consentisse l'apertura della procedura di liquidazione controllata in assenza di beni e con il solo apporto di finanza esterna, si potrebbe eludere la più rigida disciplina dell'esdebitazione dell'incapiente.

La tesi favorevole muove, invece, dalle seguenti considerazioni:

- la mancanza di beni non è in via di principio un ostacolo all'apertura della liquidazione controllata, in analogia a quanto avviene nella procedura maggiore;
- è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata in mancanza di beni, se il debitore mette a disposizione i suoi crediti futuri (stipendi e/o TFR); allo stesso modo, pertanto, deve reputarsi ammissibile l'apertura della procedura in presenza di finanza esterna;
- la liquidazione controllata con sola finanza esterna è più vantaggiosa rispetto alla esdebitazione dell'incapiente, perché consente di ricavare una qualche forma di attivo da destinare al ceto creditorio;
- la nozione di beni liquidabili, alla luce della complessiva disciplina dell'istituto, può ritenersi estesa a beni (o crediti) futuri (quali anche liberalità erogate in funzione della liquidazione e destinate al soddisfacimento dei creditori), quando ne sia ragionevolmente probabile o certa l'acquisizione all'attivo della procedura e non ne derivi un corrispondente debito a carico del ceto creditorio.

Il Tribunale di Spoleto, aderendo a quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto ammissibile l'apertura della liquidazione controllata anche solo con finanza esterna.

Come sopra evidenziato, tuttavia, il c.d. correttivo *ter* (d.lgs. 136/2024) ha introdotto la specifica previsione di cui sopra che non consente, per il caso di persona fisica, l'apertura della liquidazione controllata in mancanza di attivo distribuibile al ceto creditorio anche in prospettiva futura.

Coerentemente con lo spirito della normativa, si ritiene - pertanto - di dover mutare orientamento e di escludere l'ammissibilità di una domanda di apertura della liquidazione controllata

basata sul solo apporto di finanza esterna, che rimane estranea al patrimonio del debitore (totalmente incapiente) e non è idonea comportare una variazione dello stato patrimoniale dello stesso.

4. CONCETTO DI FINANZA ESTERNA E GARANZIE DELL'ADEMPIMENTO DELL'OBLIGAZIONE ASSUNTA

Reputandosi comunque possibile l'apporto di finanza esterna per supportare il debitore nella regolazione del sovra indebitamento (in aggiunta al suo patrimonio), si sottolinea come la nozione di "finanza esterna" debba essere comunque rapportata ai principi delineati dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 9373 del 2012 – sia pure avuto riguardo alla fattispecie concordataria – per tale intendendosi quell'apporto neutrale rispetto allo stato patrimoniale del debitore, il quale non comporta né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo del debitore, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o meno postergato.

Il terzo finanziatore dovrà pertanto dichiarare il suo impegno a versare finanza esterna esplicitando le modalità di adempimento dell'obbligo assunto e dichiarando espressamente di rinunciare alla richiesta di restituzione, anche in qualità di eventuale creditore postergato, delle somme versate.

L'impegno può assumere diverse configurazioni, quali nella specie:

a) impegno a versare importi mensili: in questo caso, vanno allegare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del terzo e deve essere prevista e depositata una delegazione di pagamento a favore della procedura;

b) impegno a versare una somma *una tantum*: anche in questo caso vanno allegare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del terzo ed il versamento della somma dovrà essere concretamente eseguito prima dell'apertura, mediante deposito, ad esempio, in un conto vincolato all'ordine degli organi procedurali;

c) impegno a mettere a disposizione dei creditori il ricavato della vendita di un immobile: in tal caso, dovranno prodursi visura ipotecaria che attesti che il bene è libero da pesi o iscrizioni pregiudizievoli ed una stima giurata del valore del bene; al tempo stesso, si rende necessaria l'iscrizione di ipoteca volontaria sul bene, ovvero dovrà trascriversi sullo stesso, previa sua costituzione, vincolo di destinazione ex articolo 2645 *ter* c.c.;

In ogni caso, dovranno prodursi le dichiarazioni previste dalla normativa antiriciclaggio; Si tratta delle dichiarazioni dell'adeguata verifica all'articolo 22 del d.lgs. 231/2007

5. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO NECESSARIA PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE

Ai sensi del comma 4 lett. b) dell'art. 268 CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

Allo stato attuale, non paiono esservi dubbi interpretativi, visto anche l'orientamento di merito maggioritario, relativamente all'autorità che deve procedere alla determinazione del limite di stipendio non acquisibile all'attivo, reputandosi come, in analogia a quanto previsto per la liquidazione giudiziale, la medesima sia demandata al G.D. e non già al Tribunale in sede di dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

Si osserva, più nel dettaglio, come la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non debba essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII; la decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava proprio dal tenore letterale dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII che si riferisce espressamente al giudice e non al tribunale.

Tanto appurato, appare sicuramente opportuno che, una volta aperta la procedura, si provveda ad inoltrare tempestivamente specifica istanza al G.D., reputandosi come il soggetto legittimato in tal senso sia direttamente il Liquidatore, al fine di formulare istanze che siano quanto più possibili complete e corredate delle informazioni e della documentazione che si accinge da evidenziare.

Il Tribunale di Spoleto, in adesione a taluni precedenti di merito pienamente condivisi (vedi ad esempio, Tribunale di Brescia, sentenza del 30.11.2023), ha già inserito ed inserirà, pertanto, nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale questo specifico punto *“Manda al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice Delegato l'indicazione dei limiti di cui all'articolo 268 , comma 4, lettera b. (a tale fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alla capacità reddituale dell'intera famiglia) ”*.

È fondamentale, di conseguenza, quantificare da parte del medesimo Liquidatore, chiaramente dopo aver sentito il debitore, le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, potendo sia il Giudice delegato che i creditori sollevare rilievi in merito, eccependo la non corretta quantificazione delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia.

A tale fine, deve essere compiutamente rappresentata la situazione familiare del ricorrente, indicando la composizione del suo nucleo familiare, unitamente ai redditi degli altri componenti ed alle spese necessarie al sostentamento suo e della famiglia.

In relazione, specificamente, a queste ultime, dovranno essere considerate, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo:

- le spese relative alle utenze dell'ultimo anno, nonché spese telefoniche/internet;
- le spese condominiali sostenute nell'ultimo anno, nonché eventuale accertamento circa la previsione di spese straordinarie da sostenere a breve;
- le ricevute di eventuali interventi di manutenzione periodica obbligatoria degli impianti di casa (ad es. la revisione annuale della caldaia);
- gli eventuali canoni di locazione dell'immobile adibito a dimora abituale della famiglia;
- le eventuali ricevute di rette scolastiche o altre spese inerenti i figli;
- le ricevute relative a spese mediche sostenute nell'ultimo anno;
- le spese di trasporto, allegandosi le ricevute di pagamento dell'imposta di bollo – assicurazione di un eventuale veicolo;
- l'ammontare della Tari (allegandosi la liquidazione dell'anno in corso o di quello precedente);
- un fondo seppure contenuto per spese impreviste;
- una quantificazione ragionevole per le spese di acquisto di generi alimentari, strumenti per l'igiene personale e della casa, abbigliamento.

Nel caso in cui il sovraindebitato sia tenuto a versare delle somme a titolo di mantenimento dei figli o del coniuge/ex coniuge in forza di provvedimenti giudiziali, dovrà esserne acquisita copia e depositata quale allegato della relazione e nel caso di manifesta incongruenza degli importi rispetto all'attuale condizione patrimoniale del sovraindebitato, dovrà anche essere valutata la possibilità di richiederne giudizialmente la modifica.

Le spese sopra indicate e dimostrate dal debitore andranno poi verificate analiticamente, anche con il riscontro della documentazione, per controllare la correttezza di quanto indicato ed eliminare, se esistenti, quelle voluttuarie (ad esempio abbonamento a canali a pagamento...).

Le spese indicate devono essere coerenti con l'attività del ricorrente e con la sua situazione patrimoniale.

Per orientare la valutazione di congruità delle spese, pare opportuno fare riferimento specifico ed esplicito ai parametri di cui all'art. 283 del CCII, dell'articolo 545 c.p.c. ed ai dati ISTAT (che forniscono una quantificazione delle spese diversificate per tipologia di nucleo familiare) ed ISEE.

Si reputa, infatti, come detta quantificazione, in assenza di specifica disposizione, debba operarsi facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCII che le quantifica

in rapporto “*all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE*” (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare).

Il Liquidatore dovrà inoltre precisare se le spese siano tutte a carico del ricorrente ed in quale misura i componenti del nucleo familiare vi contribuiscano o meno.

Laddove il nucleo familiare può contare sul reddito di altra persona, sarà necessario quantificare specificamente l’entità del reddito (acquisendo la relativa documentazione) per quantificare il contributo di ciascuno alle spese familiari; tale contributo non potrà semplicisticamente essere considerato al 50%, in quanto deve essere determinato in proporzione ai redditi di ciascuno, come anche osservato in precedenti di merito qui condivisi (sentenza del Tribunale di Milano del 09.10.2020).

Quando non vi sia alcun contributo da parte dei familiari, ne andranno evidenziati i motivi. Al riguardo, per rappresentare una tipica situazione riscontrabile di mancato contributo dei congiunti, si può proporre un modello argomentativo concepito come segue:

“Per completezza espositiva si precisa che, come indicato dal ricorrente, la moglie/il marito, (o in alternativa convivente) svolgente attività di _____ (dotata/o meno di P.IVA), attualmente non lavora e non prevede di lavorare nei prossimi anni per le seguenti ragioni (es): al fine di potersi occupare della/del figli /o nata/o a _____ oppure in quanto momentaneamente in convalescenza a seguito di”

Si può prevedere, ancora, che l’ammontare delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare come sopra determinate subisca delle variazioni sulla base della sua evoluzione e, quindi, a titolo esemplificativo, abbia una riduzione per l’intervenuta indipendenza economica di alcuni componenti del nucleo familiare ovvero ancora un incremento per la necessità di corrispondere un canone di locazione in ipotesi di vendita dell’abitazione principale messa a disposizione dei creditori.

Si raccomanda, pertanto, ai Liquidatori di redigere specifiche istanze, nel più breve tempo possibile dalla apertura della procedura, che abbiano il contenuto di cui sopra, allegandosi per comodità un fac- simile, rispondente ai requisiti sopra indicati, in cui saranno indicate le spese ricorrenti del nucleo familiare

		Stima per la determinazione della quota	Costo storico comparativo

1	Individuazione componenti nucleo familiare	...	
2	Individuazione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare (inclusi i soggetti non interessati dalla procedura)	...	
2.1	di cui reddito annuo del soggetto ammesso a procedura	...	
2,2	Percentuale del reddito del ricorrente rispetto a quello complessivo		
3	Stima dei costi per utenze varie	...	
3.1	Indicare il costo storico dell'ultimo anno sostenuto per le utenze con relativo dettaglio		
4	Stima degli oneri condominiali, comprese eventuali spese straordinarie	...	
4.1	Indicare il costo storico dell'ultimo anno sostenuto per gli oneri condominiali		...
5	Stima spese di manutenzione	...	
5.1	Riportare le ricevute di eventuali interventi di manutenzione periodica obbligatoria degli impianti di casa (es. caldaia)		...
6	Canoni di locazione dell'immobile adibito a dimora abituale della famiglia	...	
7	Stima spese scolastiche	...	
7.1	eventuali ricevute di rette scolastiche o altre spese inerenti i figli		...
8	Stima spese mediche annue		
8.1	ricevute relative a spese mediche sostenute nell'ultimo anno		...
9	Stima delle spese di trasporto	...	
9.1	Ricevute assicurazione, imposta di bollo ecc... relative all'ultimo anno		...
10	TARI	...	
11	Stima delle spese per generi alimentari, igiene personale e della casa, abbigliamento ecc...	...	
11.1	Indicare approssimativamente la corrispondente voce di spesa sostenuta		...

	nell'anno precedente, avendo riguardo anche agli estratti conto		
12	Somme dovute a titolo di mantenimento figli/coniuge		
	TOTALE STIMATO	...	
	Quantificazione ex art. 283 CCII	...	
	Spesa media desunta dagli indici ISTAT per analoghi nuclei familiari		
	Indicazione quota spesa a carico del ricorrente ai fini della determinazione della quota esclusa dalla liquidazione controllata	...	

(*) L'elenco in Tabella non è esaustivo e può essere integrato, avendo riguardo, ove possibile, di indicare la corrispondente voce di spesa sostenuta nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

(**) In ipotesi di variazione significativa tra lo storico e la stima per spese future deve essere fornita idonea motivazione.

Una volta determinata dal G.D. la quota di reddito da non acquisire all'attivo procedurale (in quanto necessaria al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare) dovranno essere versate alla procedura tutte le somme eccedenti tale importo.

È pacifico, pertanto, che le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) potranno essere acquisite interamente alla procedura, in quanto è sottratta alla liquidazione controllata solo la quota di reddito, determinata dal G.D. “nei limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia”.

Il T.F.R. può essere acquisito all'attivo procedurale solo se il nel triennio di durata della stessa venga a cessare il rapporto di lavoro (integrandosi, così, il presupposto per la sua corresponsione) o nell'ipotesi in cui nello stesso arco temporale, il debitore chieda un a acconto. Non sono applicabili i limiti posti dall'articolo 545 c.p.c. in quanto opera la normativa specifica dell'articolo 268, comma 4, che consente l'acquisizione delle somme oltre il limite di un quinto.

A supporto di tale affermazione si ribadisce che quando il rapporto di lavoro è già cessato o cessa in corso di procedura, questa può acquisire il TFR, nei limiti che la giurisprudenza ha indicato nell'interpretazione dell'art. 46 L.F., viste le analogie dell'articolo 268 CCII con l'articolo 146 CCII

che ricalca le disposizioni della norma fallimentare. Ossia, in caso di fallimento dell'avente diritto, il TFR è assoggettabile allo speciale regime previsto dall'art. 46 L.F., che, in deroga alla generale regola della indisponibilità del patrimonio del fallito posta dall'art. 44 L.F., esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme spettanti al fallito stesso a titolo di stipendio, pensione o salario- e tra queste voci va inserito anche il TFR per la sua connotazione retributiva, sia pure sotto forma di "risparmio forzoso"- così come determinate con decreto del giudice delegato (Cass. 30 luglio 2009 n. 17751; Cass. 20 marzo 1999, n. 2591; Cass. 25/07/1986, n.4758). Peraltro, poiché di regola ciò che rileva sono le esigenze attuali di mantenimento, laddove tali esigenze siano già "coperte" da altri emolumenti percepiti a titolo di stipendio o pensione può essere disposta anche la totale acquisizione del trattamento di fine rapporto all'attivo fallimentare (cfr. Cass. 17751/09), e solo in caso di mancanza di tali emolumenti il fallito può ottenere una sorta di capitalizzazione mensile della parte del TFR necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia durante la procedura fallimentare (in altre parole, in questo caso, il curatore fallimentare, una volta acquisito integralmente il trattamento di fine rapporto, dovrà utilizzarlo almeno in parte per erogare al fallito quanto necessario per il predetto mantenimento, nella misura e con la periodicità stabiliti dal giudice delegato con il decreto di cui all'art. 46, co. 2, L.F.).

In conformità a quanto emerge dall'interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024 stipendi e pensioni non potranno essere acquisiti alla procedura per oltre tre anni dalla data di apertura della liquidazione controllata.

Per favorire la concreta operatività della disposizione, il liquidatore – nel presentare tempestiva istanza per la determinazione della quota di reddito sottratta alla procedura - dovrà chiedere di essere autorizzato a comunicare al datore di lavoro del debitore (o all'ente erogante il trattamento pensionistico) che:

- è stata aperta la liquidazione controllata;
- dalla data di apertura della procedura cessa ogni trattenuta a titolo di pignoramento o cessione del quinto;
- dalla medesima data dovrà essere versata, nel conto della procedura, l'eccedenza di retribuzione (o pensione) a qualsiasi titolo spettante, rispetto al limite di reddito fissato dal G.D. sottratto all'attivo procedurale.

6. PRENOTAZIONE A DEBITO – SPESE A CARICO DELLO STATO

La sentenza della Corte Costituzionale n. 121/2024 ha posto fine al dibattito giurisprudenziale che aveva visto prevalere la tesi della inapplicabilità alla liquidazione controllata delle disposizioni di cui agli articoli 144 e 146 del d.p.r. 115/2002.

Come noto, la prima disposizione prevede che *“nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio”*.

Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, nella pronuncia n. 27310 del 2020, come, ai sensi della disposizione richiamata, la procedura fallimentare risulta ammessa al patrocinio d'ufficio direttamente dalla legge a seguito dell'attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato, e non già in via provvisoria; l'attestazione *"de qua"* deve essere apposta nel decreto con cui il giudice delegato autorizza il curatore ad avviare la lite ovvero a resistere in giudizio.

Una volta che il fallimento è stato ammesso al gratuito patrocinio, trova applicazione l'art. 131 del citato DPR che elenca le spese che possono essere prenotate a debito o anticipate dall'Erario.

La seconda disposizione, ovvero l'art. 146 del DPR n. 115 del 2002, prevede che *“nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario”*.

Non prevedendo alcun richiamo alla liquidazione controllata, fino all'intervento della Corte Costituzionale, si è dibattuto in merito alla possibilità di estendere analogicamente tali disposizioni alla procedura in esame, trattandosi di disposizioni che, incidendo sulla finanza pubblica, hanno carattere eccezionale.

La Corte Costituzionale ha al riguardo stabilito che *“...deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, e dell'art. 146 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata “..*

Sono pertanto ammesse alla prenotazione a debito le spese individuate dall'articolo 144 e 146 del d.p.r. 115/2002.

Si chiarisce, di conseguenza, come le spese prenotate a debito dal liquidatore saranno dallo stesso recuperate dal ricavato dalla liquidazione dell'attivo. Il recupero avverrà in prededuzione e saranno qualificate come spese di giustizia, in quanto contratte per gli scopi della procedura.

7. PROCEDURE FAMILIARI

Le procedure familiari trovano la loro collocazione nell'art. 66 posto nel Capo II, Sezione I, rubricata "disposizioni di carattere generale" e sono applicabili a tutte le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ivi compresa, pertanto, la procedura di liquidazione controllata.

L'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di risoluzione della crisi è caratterizzato dalla presenza dei membri della stessa famiglia, secondo la classificazione contenuta al comma 2 della medesima disposizione.

È inevitabile, infatti, che la crisi di un familiare influenzi negativamente l'intero nucleo, così viene data al debitore la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi alla ricorrenza di due condizioni, non necessariamente cumulative:

1. quando i membri della famiglia siano conviventi;
2. quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Con l'entrata in vigore del c.d. correttivo *ter*, è stato modificato il comma 1 dell'art. 66 CCII, prevedendosi che:

- se uno dei ricorrenti non è consumatore, non è possibile accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevedendo – invece – la precedente formulazione della norma come, in tali casi, dovesse applicarsi necessariamente la disciplina del concordato minore (artt. 74-83 CCII);
- è possibile aprire la procedura di liquidazione controllata, anche se uno dei familiari versi nelle condizioni di incapacienza di cui all'articolo 283 CCII, purché si dimostri che almeno uno dei familiari ha i requisiti di cui all'articolo 268 co. 3 CCII quarto periodo, di cui ci si è occupati in precedenza.

Prevede, ancora, l'art. 66 co. 3 CCII, per quanto principalmente rileva, come **“le masse attive e passive rimangono distinte.”**

In buona sostanza, si tratta dell'applicazione del più generale principio della responsabilità patrimoniale personale, in forza del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.).

La separazione delle masse vuole evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa, con chiara violazione del disposto dell'art. 2740 c.c..

I costi della procedura, come la corresponsione del compenso all'organismo di composizione della crisi, sono, dunque, coerentemente con la ratio della disposizione, ripartiti tra i membri della famiglia proporzionalmente all'entità dei debiti di ciascuno (art. 66 c. 4 CCII).

Dunque, benché la domanda da proporre in caso di procedura familiare sia unica, nella relazione dell'OCC dovranno tenersi distinte le masse attive e passive di ciascun componente familiare.

Ciò, in quanto, in caso di ricorso alla procedura di sovraindebitamento c.d. familiare, il piano comune deve rispettare il disposto degli artt. 2740 e 2741 c.c.

Ne deriva, quale corollario della distinzione di masse, che l'attivo ricavato da ogni autonomo patrimonio dovrebbe andare a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente, o di quelli eventualmente da soddisfare "in comune" con altri condebitori, escludendo di potersi, invece, destinare il ricavato dalla liquidazione del patrimonio personale di un soggetto sovraindebitato al pagamento dei creditori individuali dell'altro ricorrente, e ciò per rispetto della concorsualità e delle cause legittime di prelazione.

Ulteriore corollario è che tutte le incombenze previste dall'articolo 272 CCII a carico del Liquidatore, una volta dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata, a cominciare dalla redazione dell'elenco creditori, dell'inventario, del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo, procedendo al rendiconto, sino al piano di riparto, dovranno essere predisposti in maniera distinta per ciascun ricorrente che partecipa alla procedura familiare.

Nelle comunicazioni ai creditori con la richiesta di presentare l'insinuazione al passivo (art. 273 CCII) il Liquidatore dovrà specificare, ancora, che per i crediti comuni, i creditori dovranno presentare insinuazione al passivo per ciascuna delle procedure di interesse.

Nelle relative sentenze, pertanto, verrà chiarito come il Liquidatore dovrà procedere, ad esempio, ad

1) aprire tanti conti correnti, uno per ciascuna procedura;

2) a comunicare al datore di lavoro di ciascuno degli interessati di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, che saranno successivamente quantificati e che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti" ai sensi dell'art. 268 co. 4 CCII, chiarendosi come le singole istruzioni impartite in dispositivo dovranno essere adempiute da parte del Liquidatore con riferimento a ciascuna massa debitoria.

8. DOMANDA DEL DEBITORE

Nella formulazione modificata dal c.d. correttivo *ter*, l'articolo 269 CCII prevede - oggi - che la relazione dell'OCC debba illustrare, oltre alla situazione economico, finanziaria e

patrimoniale del debitore, anche le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le relative obbligazioni.

Pertanto, anche alla luce delle recenti modifiche normative, la relazione dell'OCC ha una triplice funzione:

- a) funzione valutativa;
- b) funzione informativa della situazione economica finanziaria;
- c) funzione ricostruttiva delle cause della crisi e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni rimaste inadempite.

a) Funzione valutativa

La norma richiede all'OCC di verificare la completezza e l'attendibilità della documentazione allegata alla domanda senza indicare quale debba essere tale documentazione; in mancanza di una disposizione specifica, deve ritenersi, in punto documentazione da allegare a corredo dell'atto introduttivo, come debba applicarsi l'art. 39 CCII in tema di ricorso unitario, che definisce l'elenco dei documenti da allegare a tutti i ricorsi del CCII.

Va segnalato che alcuni Tribunali (Tribunale di Bologna 20.11.2022) hanno richiesto anche se non tutta la documentazione prevista dall'art. 39, primo comma, CCII che venga allegata almeno quella indicata dall'art. 14 *ter* della L. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio.

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività d'impresa, risulta necessario, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 67, secondo comma, CCII, produrre l'elenco degli atti di disposizione compiuti dallo stesso negli ultimi cinque anni (anche alla luce delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, secondo comma CCII) e, in particolare, lo stato di famiglia, i provvedimenti relativi agli obblighi di mantenimento, stipendi o pensioni ed altre entrate del debitore, l'elenco delle spese necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia, specifiche informazioni riguardanti l'intero reddito familiare, indicazioni –queste- necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lettera b), CCII.

In sostanza, il debitore è tenuto ad allegare al ricorso i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e nel caso in cui non siano state presentate la relativa dichiarazione negativa e le ragioni dell'omessa presentazione;
- 2) inventario dei beni;
- 3) elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; elenco dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore ed il domicilio digitale di ciascun soggetto;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni, affinché il giudice ed il liquidatore possano valutare la possibilità ed opportunità di intraprendere azioni per farne

dichiarare l'inefficacia; in caso di assenza di atti, il debitore deve rendere la dichiarazione negativa;

- 5) stato di famiglia, con l'indicazione del reddito complessivo a disposizione del nucleo familiare per le spese necessarie al sostentamento;
- 6) eventuali provvedimenti relativi agli obblighi di mantenimento disposti in sede giudiziale.

Pare altresì opportuno, ove non provveda alla relativa produzione direttamente il ricorrente, che l'OCC acquisisca ulteriore documentazione per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni del debitore, quale a titolo esemplificativo:

- estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- dati contenuti nell'Anagrafe finanziaria;
- visure catastali ed ipotecarie;
- visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- visura protesti;
- pendenze di esecuzioni mobiliari/immobiliari in corso;
- certificato dei carichi pendenti da richiedere alla Procura della Repubblica;
- ultime dichiarazioni fiscali presentate per gli ultimi anni;
- carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune, Provincia Regione Camera di Commercio;
- esiti delle indagini presso la Centrale di allarme interbancaria della Banca d'Italia, Centrale Rischi della Banca d'Italia e Centrale Rischi Finanziari (CRIF);

b) Funzione informativa

L'articolo 269 CCII prevede che l'OCC illustri nella sua relazione la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Si osserva come la rappresentazione dell'esposizione debitoria debba essere eseguita sulla base della documentazione acquisibile e sulla base delle precisazioni di credito adeguatamente riscontrate.

Al fine di operare una compiuta e veritiera ricostruzione del passivo, le informazioni ed i documenti forniti dal debitore dovranno essere confrontate e verificate con i dati che dovranno essere richiesti ai seguenti soggetti:

- Banca d'Italia-Centrale Rischi: richiesta da inviare a mezzo PEC, compilando i diversi modelli predisposti per le persone fisiche e per le persone giuridiche, scaricabili online dal sito della Banca D'Italia;

- CRIF: richiesta da inviare avvalendosi del modello precompilato, scaricabile dal sito CRIF a info.consumatori@crif.com ;
- Camera di Commercio dell'Umbria: richiesta di visura camerale cciaa@pec.umbria.camcom.it
- Agenzia delle Entrate Riscossione: richiesta di estratto ruoli su modello da inviare a mezzo PEC umb.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agenziariscossione.gov.it
- Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale: dp.perugia@pce.agenziaentrate.it
- Inail provinciale: richiesta a mezzo PEC perugia@postacert.inail.it
- Inps Direzione Spoleto: direzione.agenzia.spoleto@postacert.inps.gov.it.
- Regione Umbria: richiesta a mezzo PEC regione.giunta@postacert.umbria.it
- Provincia di Perugia: richiesta a mezzo PEC all'indirizzo provincia.perugia@postacert.umbria.it
- Comune di residenza: richiesta a mezzo PEC all'indirizzo reperibile sul sito internet del Comune

oltre alla circolarizzazione di tutte le posizioni dichiarate dal debitore o comunque desunte dalle scritture contabili o emerse nell'attività di indagine presso le predette banche dati.

L'attestazione dell'avvenuta notizia agli Enti istituzionali

Nella relazione, l'OCC dovrà sempre attestare, ai sensi dell'art. 269 c. 3 CCII, di aver dato notizia della procedura all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

c) Funzione ricostruttiva delle cause della crisi e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni rimaste inadempite

Il c.d. correttivo *ter*, come sopra evidenziato, ha modificato il comma 2 dell'articolo 269 CCII, inserendo l'ulteriore prescrizione di indicare nella relazione del gestore “*..le cause dell'indebitamento la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3 e cioè l'attestazione sulla possibilità o meno di acquisire attivo*”.

Una puntuale ricostruzione delle cause della crisi, resa obbligatoria dal legislatore del d.lgs. 136/2024, è necessaria ai fini della futura ed eventuale esdebitazione di cui all'art. 282 secondo comma, CCII, disposizione che prevede come il giudice debba appurare l'assenza di dolo e della colpa grave nell'origine del sovraindebitamento.

Dunque, nel caso in cui già nella fase della redazione della relazione, dovesse emergere una responsabilità del debitore in grado di escludere l'esdebitazione, sarebbe utile evidenziarlo, in modo da preparare il debitore ed informare, altresì, i creditori, al fine della eventuale opposizione.

È importante che nella relazione, il gestore:

- verifichi che lo stato di sovraindebitamento/insolvenza sia condizione già presente al momento della presentazione del ricorso e che il debitore non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni anche nel prossimo futuro (con eventuale produzione di documentazione di supporto e/o altri elementi ritenuti utili);
- sviluppi una descrizione completa della genesi dell'indebitamento, avuto riguardo alla complessiva esposizione debitoria e non già in relazione alla contrazione del singolo debito.

Si reputa, dunque, a tale ultimo proposito, come l'interprete non debba svolgere un'analisi dello stato soggettivo del debitore al momento della contrazione della singola obbligazione rimasta inadempita (sebbene sia necessario ricostruirne la genesi, la causa, la data ecc..) per coglierne il particolare disvalore (integrante colpa grave) ed inferirne, così, la non meritevolezza, dovendo piuttosto esaminare e ricostruire l'evoluzione della vicenda personale e familiare che ha condotto il debitore a non onorare più i propri debiti.

9. ESECUZIONI PENDENTI

Il rinvio all'art. 150 CCII, contenuto nell'art. 270, comma 5 CCII, comporta l'applicabilità anche alla procedura di liquidazione controllata della disciplina di cui all'art. 216, comma 10 CCII: pertanto, qualora alla data di apertura della liquidazione controllata siano pendenti procedure esecutive, il liquidatore dovrà tempestivamente decidere se subentrare al creditore procedente, ripartendo successivamente il ricavato tra tutti i creditori ammessi al passivo, secondo i criteri individuati nella procedura concorsuale predetta, e non solo tra i creditori intervenuti nell'esecuzione immobiliare.

In alternativa, lo stesso dovrà far dichiarare l'improcedibilità della esecuzione in corso, salvo non si tratti di esecuzione iniziata dal creditore fondiario la quale, invece, potrà proseguire anche in pendenza della liquidazione controllata.

La scelta dovrà essere effettuata tenendo conto della massimizzazione dei risultati per la procedura e/o di contenimento dei costi, esplicitando nell'istanza da rivolgere al G.D. le motivazioni della decisione.

Analoga richiesta di subentro nel giudizio pendente dovrà essere effettuata nel caso in cui sia in corso un procedimento di divisione civile o endoesecutiva che abbia per oggetto una quota dei beni facenti capo al debitore.

In ogni caso, in virtù del principio dell'intangibilità dell'aggiudicazione ex 187-bis disp. att. c.p.c., qualora vi sia stata l'aggiudicazione nella parallela procedura esecutiva, la stessa deve rimanere

valida e, in caso di pagamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, dovrà essere emesso necessariamente il decreto di trasferimento.

Il liquidatore dovrà in questo caso acquisire, previa autorizzazione del G.D., le somme ricavate nella procedura esecutiva per poi distribuirle nella procedura di liquidazione.

10. NOMINA DEL LIQUIDATORE

L'art. 270 CCII, nella formulazione attualmente vigente, in seguito alla entrata in vigore del c.d. correttivo *ter*, prevede che *"..con la sentenza il Tribunale nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso, la scelta è effettuata di regola tra digestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale"*.

Scompare, rispetto alla previgente disciplina, l'esigenza di supportare "con giustificato motivo" la nomina di un soggetto diverso dal gestore della crisi individuato dall'OCC nella fase prodromica all'apertura della liquidazione controllata e, dall'altro lato, si chiarisce definitivamente – essendo eliminato il relativo inciso- come non occorra che detto professionista sia iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al DM 202/2014, potendolo scegliere unicamente nel "registro degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento".

Il Tribunale si impegna a confermare, quale liquidatore, il gestore della crisi già nominato dall'OCC nella fase prodromica all'apertura, ad eccezione dei casi in cui lo stesso professionista:

- abbia dato prova di inadeguata formazione e/o scarsa diligenza;
- si discosti ingiustificatamente dalle prassi operative dell'Ufficio;
- in altre procedure non abbia assicurato svolgimento tempestivo ed efficiente dei suoi compiti.

11. UNICITÀ DEL COMPENSO DEL GESTORE E LIQUIDATORE

In giurisprudenza, ancora prima della emanazione de correttivo *ter*, si era consolidato l'orientamento secondo il quale, per la determinazione del compenso professionale dell'OCC e del liquidatore, valessero i principi dell'unicità e della proporzionalità della prestazione compiuta.

L'unicità del compenso era stata ribadita dal Tribunale di Milano con decreto del 14 novembre 2023, nel quale si era evidenziato come tale principio fosse ricavabile dagli articoli 17 e 18 del D.M. 202/2014 e fosse applicabile anche qualora nello stato passivo fossero stati indicati due diversi compensi.

La giurisprudenza prevalente ha poi sostenuto che, per la quantificazione del compenso non rilevasse l'esistenza di un accordo tra l'organismo e il debitore, visto che la pattuizione, sebbene privatistica, produce i suoi effetti sugli interessi dei creditori e sulla procedura e non può essere considerata avulsa dalla stessa, né dalle conseguenti regole e limitazioni (c.d. carattere procedimentalizzato dell'accordo).

Si è detto, infatti, come la pattuizione sul compenso, inserendosi all'interno della procedura di liquidazione del patrimonio, finisce con l'assumere natura concorsuale e, pertanto, è tenuta ad uniformarsi ai criteri di economicità, opportunità e convenienza a cui si ispira.

Con il d.lgs. 136/2024 si è fatta definitiva chiarezza sulla unicità del compenso, stabilendosi che *“il G.D procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202”*.

Il D.M. 202/2014 stabilisce i criteri di determinazione dei compensi prevedendo:

- all'articolo 16, che *“alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo ed una percentuale sull'ammontare del passivo accertato risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a); i compensi così determinati sono ridotti di una misura compresa tra il 15 ed il 40% ;*
- all'articolo 18, che *“...nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16. “Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.*

L'espresso richiamo all'articolo 16 (che disciplina i criteri di determinazione dei compensi dell'organismo nelle procedure in cui sono previste forme di liquidazione dei beni) rende sovrapponibili i criteri di determinazione dei compensi del liquidatore a quelli dell'organismo di composizione.

Il d.lgs. 202/2024 non disciplina espressamente né il caso di liquidazione del compenso quando il liquidatore abbia svolto la funzione di OCC nella fase prodromica alla presentazione del ricorso, né quello in cui (ricorrendone le condizioni) il gestore non sia stato confermato come

liquidatore ma, in entrambi i casi, secondo l'orientamento prevalente, condiviso dal Tribunale di Spoleto il compenso è unico e sarà determinato secondo criteri di proporzionalità.

L'unicità del compenso comporta che l'importo complessivamente liquidato non dovrà superare i parametri di legge individuati dal D.M. 202/2014.

Indipendentemente dalla circostanza per cui la figura dell'OCC e del liquidatore sia ricoperta o meno dalla medesima persona fisica, si ritiene – inoltre- come la liquidazione del compenso maturato dal professionista nominato dovrà essere rinviato al momento della conclusione della fase liquidatoria.

Al tempo stesso, sono ammessi acconti in corso di procedura, al ricorrere dei presupposti di cui al D.M. 202/2014.

12. COMPENSO DEL LEGALE

Per quanto concerne il compenso del legale che assiste il debitore per la presentazione della domanda di liquidazione controllata, la giurisprudenza decisamente prevalente ha negato il riconoscimento della natura prededucibile di tale credito, sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'articolo 6 CCII non contempla tra i crediti prededucibili quello dei professionisti che abbiano assistito il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'OCC;
- con l'introduzione dell'art. 6 CCII, il legislatore ha optato per l'eliminazione del criterio generale del credito sorto "in funzione" della procedura, per riservare la prededucibilità: i) ai soli crediti espressamente qualificati come tali dalla legge; ii) alle altre ipotesi contemplate nell'art. 6 CCII quest'ultime qualificate come tassative ed insuscettibili di applicazione estensiva o analogica. Tra queste ultime non figura, appunto, il compenso del legale che assiste sovra indebitato.

La tesi contraria ritiene possibile il riconoscimento della prededucibilità, in forza non dell'art. 6 CCII, ma dell'art. 277 CCII, a mente del quale *"i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti; ciò, malgrado l'art. 269 CCII non preveda come necessaria l'assistenza tecnica del difensore nella formulazione del ricorso, tenuto conto che lo stesso, stando al tenore letterale della disposizione, "può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC"*.

Secondo tale tesi, pertanto, la specialità della previsione contenuta nell'art. 277 CCII rispetto quella generale contenuta all'art. 6 CCII, farebbe ritenere che il credito del professionista che assiste

il debitore nella domanda di liquidazione controllata sia prededucibile, essendo indubbio che esso sorga proprio in funzione dell'accesso alla procedura.

Il d.lgs. 136/2024 ha, invero, depotenziato le motivazioni a sostegno del riconoscimento della prededucibilità per i crediti professionali in esame, avendo eliminato, nell'articolo 277 CCII, la previsione per cui “... i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”.

La disciplina dei crediti prededucibili è oggi contenuta, integralmente, nell'articolo 6 il quale prevede, alla lettera a), che sono prededucibili (unicamente per quanto rileva) “... a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento”.

Si scorge in detta disposizione la chiara finalità di limitare il riconoscimento della prededuzione ai soli crediti relativi alle prestazioni rese dall'OCC (da leggersi anche come riferita al gestore, visto che il codice si riferisce sempre all'OCC in modo atecnico) nell'ambito di procedure da sovra indebitamento, con la conseguenza per la quale non può riconoscere tale natura ai crediti dei professionisti che assistono il debitore.

La lettera d) del medesimo articolo 6 CCII riconosce poi la prededucibilità ai “..crediti legalmente sorti, **durante** la procedurale liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore la continuazione dell'esercizio dell'impresa” riferendosi al “..compenso degli organi preposti ed (al)le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”.

Il Tribunale di Spoleto ritiene che le prestazioni professionali richieste dal debitore di cui alla lettera d) si riferiscano ad attività endoconcorsuali (poste in essere, cioè, dopo l'apertura della procedura), non legittimandosi il riconoscimento della prededuzione al legale che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso (ovverosia nella fase pre- apertura, alla quale la disposizione in esame non fa riferimento).

Questa interpretazione trova conferma in una lettura sistematica dell'articolo 6, in quanto i crediti dei professionisti per le attività rese “in funzione della domanda” sono indicati ai punti b) e c) della medesima disposizione, mentre la lettera d) regola la prededuzione endoconcorsuale, relativa ai crediti sorti “durante la procedura di liquidazione” oppure “successivamente alla domanda di accesso”: è chiaro, per tali ipotesi, il riferimento alle spese di procedura che (pure) il debitore potrebbe dover sostenere una volta aperta la stessa ovvero una volta ottenuta l'omologa (per es., gli oneri per

eventuali perizie di stima funzionali alle procedure competitive ex artt. 71 e 81 CCII o relativi ad eventuali soggetti specializzati incaricati, ecc...).

13. CONFLITTO PREDEDUCIBILI - IPOTECARI

Prima della entrata in vigore del c.d. correttivo *ter*, la giurisprudenza di merito si era divisa sul delicato tema del conflitto tra crediti ipotecari e prededucibili nella liquidazione controllata.

I dubbi interpretativi hanno preso le mosse dalla formulazione, contenuta nel 2° comma dell'art. 277 CCII, nella versione ante correttivo, a mente del quale i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione controllata del sovraindebitato sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

La questione involge i criteri di riparto dei proventi derivanti dalla vendita del bene immobile sul quale insiste la prelazione ipotecaria (o del bene mobile oggetto di pegno), in presenza di spese e crediti prededucibili della procedura di sovraindebitamento.

In particolare, in giurisprudenza si era posto il problema dell'applicabilità analogica al sovraindebitamento delle disposizioni dettate dall'art. 111-*ter* terzo comma l.f. per il fallimento e dall'articolo 223 CCII per la liquidazione giudiziale, in quanto non espressamente richiamate dalla disciplina della liquidazione controllata.

A sostegno della tesi favorevole all'applicazione analogica dell'articolo 223 CCII alla liquidazione controllata, si osservava, in particolare, che:

- le procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata sono disciplinate dallo stesso CCII e nello stesso Titolo del codice (Titolo V)
- anche la liquidazione controllata del sovraindebitato è innestata nel procedimento unitario regolato dagli art. 44 ss. CCII (in quanto applicabili);
- l'art. 270 CCII, al comma 5, prevede espressamente che alla liquidazione controllata si applichino le disposizioni della liquidazione giudiziale in tema di concorso dei creditori;
- il criterio della "utilità in concreto per il creditore ipotecario" non appariva in grado di imporsi sul criterio generale appena illustrato.

La tesi contraria sosteneva, invece, il carattere speciale dell'articolo 223 CCII che, in quanto non espressamente richiamato dalla disciplina della liquidazione controllata, non sarebbe stato suscettibile di interpretazione analogica.

Il correttivo del CCII ha introdotto l'articolo 275 bis CCII, il quale prevede espressamente l'applicabilità dell'articolo 223 CCII, che disciplina i conti speciali, alla liquidazione controllata: in

forza di tale previsione, anche il creditore ipotecario deve sopportare le spese prededucibili, sia specificamente riferite al bene su cui cade il privilegio, sia - pur in quota - quelle c.d. generali.

14. DURATA DELLA PROCEDURA

Il Codice della Crisi nulla ha disposto, espressamente, in relazione alla durata della procedura di liquidazione controllata - diversamente dalla l. 3/2012 in tema di liquidazione del patrimonio - disciplinando in modo del tutto innovativo anche la procedura di esdebitazione.

A tale ultimo proposito, l'articolo 282 CCII stabilisce che *"Per le procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura" ammettendo che la durata della procedura possa essere più breve di tre anni.*

Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale".

Pertanto, ove la liquidazione si protragga oltre il triennio, il decreto di esdebitazione è reso dal tribunale "su istanza del debitore", trascorsi, appunto, almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura;

Questa mancanza di coordinamento ha portato la giurisprudenza ad interrogarsi sulla possibilità di procedere alla chiusura della procedura di liquidazione controllata, anche prima del termine triennale, domandandosi ancora se fosse stata implicitamente prevista nella norma una durata minima, appunto coincidente con il triennio.

La giurisprudenza era già sostanzialmente concorde, anche alla luce della Corte Costituzionale n. 6/2024, nel ritenere che l'apprensione delle quote di reddito del debitore non potesse eccedere la durata triennale prevista per l'esdebitazione, fermo restando che la procedura avrebbe dovuto rimanere aperta fino al completamento delle operazioni liquidatorie (Tribunale Padova 20.10.2022; Tribunale Padova 19.01.2023, Tribunale Bologna 29.05.2023).

Si riteneva, dunque, con orientamento condiviso dal Tribunale di Spoleto, che: a) la procedura di liquidazione non possa essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, al ricorrere del presupposto soggettivo della meritevolezza; c) una volta

dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni).

Sulla questione, come noto, è intervenuta la Corte Costituzionale che ha stabilito che il limite di cui all'articolo 282 CCII che fissa in tre anni dall'apertura della liquidazione il termine entro il quale, ricorrendone i presupposti, il sovraindebitato ottiene, di diritto, l'esdebitazione debba essere inteso anche quale termine minimo di durata della procedura.

Il c.d. correttivo *ter* ha introdotto importanti novità in relazione all'art. 272 CCII, prevedendo:

- la modifica terzo comma che dispone ***“La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura.*”**

La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire ai sensi del comma 3 bis: ritorna, così, la previsione della durata minima, stabilita ora in anni tre, quantomeno per le procedure aventi ad oggetto i crediti futuri, derogabile qualora non risulti attivo da distribuire.

- l'inserimento del suddetto comma 3 bis, che dispone ***“Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.”***: viene dunque disposta la separazione tra l'attivo già acquisito ed i crediti maturati sino al decorso del triennio dalla apertura, introducendosi una norma di raccordo con la disciplina della esdebitazione.

A seguito della entrata in vigore del c.d. correttivo *ter*, pertanto:

- la durata minima della procedura deve ritenersi fissata in tre anni;
- la medesima procedura, tuttavia, può essere chiusa anche anteriormente al decorso del triennio se il liquidatore attesta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio;
- sono compresi nella liquidazione i beni che pervengono al debitore sino alla esdebitazione, con una separazione tra l'attivo già acquisito ed i crediti maturati nel triennio successivo alla apertura.

15. FORMAZIONE DEL PASSIVO – AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE TARDIVE

Il c.d. correttivo *ter* ha modificato l'articolo 270 CCII innalzando a 90 giorni, a pena di inammissibilità, il termine entro il quale il creditore può far pervenire le domande di ammissione al passivo, restituzione o rivendica.

A seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. 134/2024, che rafforzano la equiparazione della disciplina della liquidazione controllata a quella della procedura maggiore, il procedimento di formazione dello stato passivo si articola nelle seguenti fasi:

- il liquidatore deve predisporre un progetto di stato passivo da inviare ai creditori, al pari di quanto si verifica nella liquidazione giudiziale;
- il progetto di stato passivo deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 203 CCII e deve contenere decisioni motivate in relazione a ciascuna domanda di ammissione;
- nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, possono essere presentate osservazioni per le quali è espressamente richiamato l'articolo 201 CCII;
- dopo aver esaminato le osservazioni, il liquidatore deposita, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori per la formulazione di osservazioni, lo stato passivo definitivo nel fascicolo della procedura.

Può essere presentato reclamo allo stato passivo ai sensi dell'articolo 133 CCII; con competenza del giudice delegato (tribunale in composizione monocratica) e con possibilità di ricorrere per Cassazione nel termine di trenta giorni.

L'intervento del G.D. è solo eventuale e limitato alle ipotesi di reclamo alle decisioni del Liquidatore.

In punto di ammissibilità delle domande tardive, fino alla emanazione del correttivo, nulla era stabilito espressamente dal CCII e, ancor prima, dalla legge 3/2012.

Al riguardo, in giurisprudenza si registravano due orientamenti:

- secondo una prima tesi (Tribunale di Bologna 11 febbraio 2022; Trib. Lucca 22 gennaio 202; 1rb Forlì 23 giugno 2020) dovevano ritenersi inammissibili le domande d'insinuazione tardive nella liquidazione del patrimonio, avendo il Legislatore compiutamente disciplinato la materia della formazione del passivo, senza farne menzione e dovendosi con ciò ritenere che la legge avesse voluto riservare alla scelta discrezionale del liquidatore, cui è riservata l'indicazione del termine ultimo entro cui presentare le domande di partecipazione al concorso, la fissazione del limite cronologico per l'insinuazione al passivo;
- secondo altra tesi (Trib. Brescia 17 novembre 2021; rib. Mantova 1° febbraio 2021), “... *Posto che il mancato rispetto del termine fissato dal liquidatore ai sensi dell'art. 14--sexies legge n° 3 del 2012 non comporta decadenza, devono considerarsi ammissibili le domande di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione ex legge 3 del 2012 che siano*

pervenute dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore, ma prima che questi abbia predisposto e comunicato agli interessati il progetto di stato passivo”

Il d.lgs. 136/2024 ha posto fine al dibattito giurisprudenziale prevedendo, all’articolo 273 CCII, che: *“la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo”*.

Con il correttivo vengono così superati i contrasti di dottrina e giurisprudenza sulla ammissibilità delle domande tardive, accoglibili per espressa previsione normativa, solo se è provato che il mancato rispetto del termine è dipeso da causa non imputabile al creditore.

16. OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE E FONDIARIO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La legge 3/2012, specificatamente all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettera b, stabiliva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore ammesso alla liquidazione del patrimonio, non prevedendo alcuna eccezione.

Con l’introduzione del CCII il quadro normativo è mutato, creando dubbi sull’applicabilità o meno dell’articolo 41 T.U.B. anche alla procedura di liquidazione controllata, tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 270, comma 5, CCII che prevede l’applicabilità dell'art. 150 CCII (per quanto compatibile), dettato per la liquidazione giudiziale, alla procedura di liquidazione controllata.

Tale ultima disposizione stabilisce che, a meno di disposizioni contrarie, non si possono avviare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni inclusi nel procedimento di liquidazione giudiziale, a partire dalla sua dichiarazione.

Sull’applicabilità del privilegio processuale del fondiario alla liquidazione controllata si sono formate due tesi contrapposte:

- A)** Tesi a favore dell’inoperatività del privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2 TUB: Tribunali di Verbania (20 dicembre 2022), Treviso (19 gennaio 2023), Modena (3 marzo 2023) e Ancona (22 giugno 2023), basata su di un’interpretazione restrittiva del rinvio operato dall’art. 270, comma 5, CCII all’art. 150 CCII, sostenendosi che l’articolo 41 TUB, il quale concede un privilegio speciale al creditore fondiario, rappresenti una norma di stretta interpretazione, come tale, non suscettibile di applicazione analogica; il privilegio, pertanto, sarebbe riconoscibile per il solo fallimento (e per la liquidazione giudiziale, in virtù del disposto dell’articolo 349 CCII), non già alla liquidazione controllata.

B) Tesi a favore dell'operatività del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2 TUB anche alla liquidazione controllata: Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (24 gennaio 2023), Tribunale di Torre Annunziata (14 marzo 2023), Tribunale di Brescia (12 aprile 2023), Tribunale di Ravenna (17 luglio 2023).

I sostenitori dell'estensione del privilegio fondiario alla liquidazione controllata affermano che l'articolo 150 CCII, previsto per la liquidazione giudiziale, rispecchi fedelmente l'art. 51 della legge fallimentare. Questa disposizione impedisce l'avvio o la continuazione delle azioni esecutive, ma con delle eccezioni specificate dalla legge. In questo quadro normativo, si collocherebbe l'art. 270, comma 5, del CCII, che rinvia esplicitamente all'art. 150 del CCII, estendendo questa clausola alla liquidazione controllata.

A dirimere il contrasto, è intervenuta la sentenza della Cassazione n. 22914/2024, che ha esteso l'applicabilità del privilegio fondiario anche alle procedure di liquidazione controllata.

La Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui “ *il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. ti”*”.

Va, pertanto, preferita la ricostruzione che estende il privilegio fondiario nella liquidazione controllata: il rinvio dell'art. 270 comma 5 del CCII, infatti, implica l'integrale riproposizione dell'art. 150 del CCII, non rendendo necessaria alcuna attività interpretativa. In tal senso, non si incorre nel divieto di applicazione analogica della norma eccezionale di cui all'art. 41 del TUB.

17. IMPRENDITORE AGRICOLO E RICHIESTA DI ACCESSO ALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Potendo, in via di principio, accedere alla liquidazione controllata anche imprenditori e società agricole “sopra soglia” ex art. 2 CCII, deve essere, al riguardo, dimostrata la natura agricola dell'attività svolta in maniera estremamente rigorosa; spetterà al G.D. effettuare una valutazione caso per caso, sulla base della documentazione prodotta.

Si ricorda, inoltre, che la dimostrazione della natura agricola dell'attività svolta deve essere condotta sulla base dei principi civilistici, essendo irrilevanti per costante giurisprudenza di Legittimità, le norme fiscali statali o comunitarie di settore che, proprio perché settoriali, e dunque rispondenti alle particolari finalità dei rispettivi ordinamenti, attribuiscono alla stessa attività una

titolazione di impresa agricola insuscettibile di generale applicazione (Cass. n.17251/2002; Cass. n.18/1989).

Da ultimo, la Corte di Cassazione con la pronuncia, n. 32977/2023, ha ribadito che sono irrilevanti le norme che hanno carattere fiscale come il D.lgs. 99/2004.

A tale fine, la domanda di apertura della liquidazione controllata per l'impresa agricola dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione, fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione in relazione al caso specifico:

a) certificato camerale

Dovrà essere prodotto il certificato camerale da cui risulti l'iscrizione nella sezione speciale dei soggetti esercenti attività agricola.

Si sottolinea come la mera iscrizione di un'impresa nel Registro delle Imprese, in qualità di soggetto esercente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 cod. civ., di per sé non rappresenti uno schermo sufficiente contro la fallibilità; infatti, è costante la giurisprudenza di Legittimità nell'affermare che è sempre necessario procedere a una verifica dell'effettiva natura dell'attività esercitata.

b) oggetto sociale risultante dallo statuto o patti sociali

La previsione di svolgimento esclusivo di attività agricola non è prova sufficiente per legittimare l'accesso alla liquidazione controllata.

Infatti, anche quando l'oggetto sociale contempli in via esclusiva l'attività agricola è possibile accertare in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale (Cass. nn. 9308/2023 e 32977/2023).

La Cassazione, con la pronuncia n. 9308/2023, da ultimo, ha osservato che: la sottrazione al fallimento dell'impresa agricola che svolga attività commerciale non opera se quest'ultima è prevalente rispetto a quella agricola (Cass. n. 12215/2012), né rileva che l'attività agricola sia contemplata in via esclusiva nell'oggetto sociale (Cass. n. 5342/2019). Dovrà, pertanto, essere dimostrato che l'attività agricola sia effettivamente prevalente rispetto alle attività connesse.

Secondo l'orientamento costante di Legittimità, le società costituite nelle forme del codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, indipendentemente dall'effettivo esercizio di tale attività ed acquistano la qualità di imprenditore commerciale sin dalla costituzione e non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività, al contrario di ciò che accade per l'imprenditore commerciale individuale (cfr. Cass. nn. 28015/2013 e 21991/2012).

Pertanto, se l'oggetto sociale prevede la possibilità di esercitare anche attività commerciali, ancorché non effettivamente svolte, non è possibile accedere alla liquidazione controllata.

c) dimostrazione della titolarità dei terreni

Dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi la titolarità del terreno: visura della conservatoria nel caso di proprietà o il contratto in forza del quale l'imprenditore ha il possesso del fondo.

d) relazione sulle modalità di svolgimento dell'attività agricola

L'imprenditore dovrà indicare con una breve relazione le modalità di svolgimento dell'attività agricola, specificando se viene interamente svolta in proprio, con l'ausilio di dipendenti (allegando il CCNL applicato) o utilizzando il conto terzi.

e) svolgimento di una fase essenziale del ciclo biologico

L'imprenditore agricolo dovrà dimostrare di svolgere una fase essenziale del ciclo biologico; la circolare n. 44 del 14 maggio 2002 ha precisato che con la nuova definizione di imprenditore agricolo il Legislatore ha inteso ricomprendere nell'area dell'impresa agricola per "natura" ogni attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso. Ciò ha portato ad un'esplicita estensione della disciplina dell'impresa agricola a quelle particolari attività, come l'apicoltura o l'allevamento di maiali per l'ingrasso e non per la riproduzione, le quali, in passato, erano state ricondotte alla fattispecie dell'impresa agricola in via interpretativa. (sul punto risposta ad interpello n. 633/2021).

f) fascicolo aziendale

Dovrà essere prodotto il fascicolo aziendale che è l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi all'azienda agraria. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca.

Dovranno essere altresì prodotti i registri settoriali (ad esempio stalla ed allevamento) in cui vanno riportate le informazioni relative alla specifica attività svolta.